



ISTITUTO COMPRENSIVO PO  
LO 2 GALATONE – SECLÌ  
VIA TUNISI, 31 – C.A.P. 73044 – GALATONE (LE)  
Cod. Fisc.: 91025800755 - Cod. Mecc. : LEIC895005  
Tel./fax 0833/865187 - Email: [LEIC895005@istruzione.it](mailto:LEIC895005@istruzione.it) -  
[LEIC895005@pec.istruzione.it](mailto:LEIC895005@pec.istruzione.it) - [www.icgalatonepolo2.edu.it](http://www.icgalatonepolo2.edu.it)



Tracciare una strada per la vita

Circ. n. 32

Galatone, 7 ottobre 2021

A tutto il personale docenti e ATA dell'Istituto  
Ai genitori degli alunni  
SEDE

### Oggetto: Conversione in Legge 133 del Decreto Legge 111 del 2021

Si comunica che nella G.U. 01/10/2021, n. 235 è stata pubblicata la L. 24 settembre 2021, n. 133 di conversione del DL 111/2021, che si allega alla presente.

Si evidenziano alcune importanti novità:

- Art.1, c. 2 – "...sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e' assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3..."
- Art 1, c. 6 – modifica al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 "Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo (*NdR obbligo green pass*) **si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato** rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, **che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2**";
- Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2\* e 2-bis\*\*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Note: Art. 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

(\*) c. 2 : "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato..."

(\*\*) c. 2-bis:

A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto.

Il dirigente scolastico  
Prof. Antonio Caputi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993